

ACQUA CANISTRO: TAR, GIUSTA REVOCA A NORDA, MA REGIONE HA AGITO IN RITARDO

26 Aprile 2019



CANISTRO - La Regione Abruzzo avrebbe dovuto revocare già nel maggio 2017, la concessione provvisoria della sorgente Sant'Antonio Sponga di Canistro (L'Aquila) alla società Acque minerali per l'Italia, ex Norda, che si era rifiutata di sottoporre entro 60 giorni il suo progetto a Valutazione di impatto ambientale (Via), che pure era previsto nel bando del 15 dicembre del 2016.

Bene ha fatto comunque l'Ente a procedere alla revoca, seppure tardivamente, un anno e mezzo dopo, nel novembre del 2018. Anche se rimane in fatto che da oltre due anni e mezzo, la preziosa acqua minerale continua ad andare nel fiume, e continua a farlo, in attesa di un nuovo concessionario.

Lo ha deciso il Tribunale amministrativo regionale che con la sentenza del 9 aprile scorso, ha respinto tutti i ricorsi della società dei fratelli Pessina, e le memorie a supporto del Comune di Canistro, che, fino all'ultimo, hanno dato battaglia legale. Le due parti si sono schierate contro la Regione ritenendo che per avviare il piano industriale, poi clamorosamente naufragato, sarebbe stato sufficiente una più snella e veloce Verifica di assoggettabilità (Va).

E' l'ennesima novità che emerge nell'ambito della intricatissima vicenda che si è consumata e si sta consumando legata alla concessione della sorgente di Canistro. Una concessione che sarà assegnata con un nuovo bando varato nelle passate settimane e in scadenza nel prossimo mese di giugno.

La Norda aveva chiesto anche congrui risarcimenti, che però ora, alla luce di questa sentenza, non saranno più dovuti dalla Regione. Una sentenza "omnibus", quella del Tar, che ha accorpato anche i ricorsi presentati dalla Santa Croce, ex concessionario della stessa sorgente, fino a quando gli è stata revocata dalla Regione Abruzzo, su ricorso del Comune, anche in questo caso perchè nel bando non era stata prevista la Valutazione di impatto ambientale.

A seguito della revoca hanno perso il posto di lavoro 75 addetti, messi in mobilità dalla società del patron Camillo Colella per aver perso la commessa, e gravi ripercussioni si sono avute sull'indotto. La Santa Croce ha sempre contestato i motivi denunciando le due misure adottate dalla Regione rispetto ad altri gestori che, nelle more del nuovo bando, hanno mantenuto la gestione attraverso una serie di proroghe.

I ricorsi della Santa Croce, sono stati dal Tar dichiarati "decaduti", per il venir meno dell'oggetto del contendere, visto il respingimento di quelli della Norda, ma di fatto confermati nella loro sostanza.

La società dell'imprenditore molisano Colella aveva infatti dato battaglia a sua volta al Tar sostenendo che la Norda doveva presentare la Via e non la Va, e che la Regione, invece di tergiversare e concedere proroghe, avrebbe dovuto revocare la concessione molto prima, il 22 maggio del 2017, ovvero 60 giorni dopo l'aggiudicazione provvisoria del 22 marzo, termine ultimo per presentare la Via. Ricorsi accolti in quanto il Tar ha riconosciuto l'interesse in materia della Santa Croce, che aveva partecipato al bando vinto dalla Norda, non ottenendo il punteggio minimo per entrare in graduatoria.

La Santa Croce ha impugnato questa esclusione, ma il Consiglio di Stato gli ha dato torto. Il Tar però ha evidenziato che la Santa Croce ha il legittimo interesse alla ripetizione del bando. Dalla revoca della concessione la Santa Croce ha scatenato una battaglia legale senza esclusione di colpi, chiedendo risarcimenti milionari alla Regione, e ha citato in giudizio anche i dirigenti che si sono occupati della pratica: Iris Flacco, dirigente del Servizio Risorse del Territorio ed Attività Estrattive della Regione Abruzzo, Giovanni Cantone, responsabile dell'Ufficio attività estrattive liquide e gassose, e Domenico Longhi, dirigente del Servizio valutazioni ambientali.

Intanto la Santa Croce ha ricominciato ad imbottigliare a Canistro dalla più piccola sorgente Fiuggino, anche qui a seguito di un duro contenzioso. La Regione, dopo che la rinuncia di Norda, ha indetto a marzo di quest'anno un nuovo bando per la Sant'Antonio Sponga, a cui la Santa Croce, che ha Canistro possiede uno stabilimento e anche le condutture, parteciperà, e ha intanto fatto richiesta di autorizzazione provvisoria ad utilizzare la stessa sorgente, in attesa del nuovo concessionario, con relative assunzioni di personale.

LA BATTAGLIA DEI RICORSI

Prima di esaminare il contenuto della sentenza del Tar del 9 aprile, è necessario ripercorre l'intricata guerra dei ricorsi, intorno alla necessità o meno della Valutazione di impatto ambientale.

La Norda, subito dopo l'aggiudicazione provvisoria della sorgente, aveva sostenuto che non era necessario presentare entro 60 giorni, ovvero entro il 22 maggio di quell'anno la Valutazione di impatto ambientale, ma una più snella Valutazione di assoggettabilità, poiché il disciplinare di gara limitava lo sfruttamento della sorgente a 50 litri al secondo, inferiore al valore di 100 litri al secondo, oltre i quali, secondo il legale della Norda, un progetto deve soggetto a Via.

Non si è fatta attendere la contromossa della Santa Croce, che aveva partecipato alla gara, non ottenendo nemmeno il punteggio minimo per entrare in graduatoria: con un primo ricorso ha sostenuto che il progetto della Norda è chiaramente soggetto a Via, in base alla decreto legge 152 del 2006, "trattandosi di attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali".

Non avendola presentata entro i 60 giorni, gli doveva essere dunque revocata la concessione provvisoria senza se e senza ma. Alla stessa posizione, seppure tardivamente, è arrivato anche il comitato Via della Regione, che il 14 settembre 2017, ha prescritto alla ricorrente di sottoporre il progetto a Via, del resto previsto nel bando di gara. A quel punto, è stata la Norda a fare ricorso al Tar, rimanendo ferma sulla sua posizione, e chiedendo l'annullamento del giudizio del Comitato. E a suo sostegno c'è stata anche una "memoria" da parte del Comune di Canistro, in quel caso schierato contro la Regione.

Ad ogni buon conto la Commissione di gara della Regione, il 10 novembre del 2017 ha concesso 60 giorni di tempo alla Norda per mettersi in regola. Ultimatum puntualmente impugnato anch'esso dalla Norda, che ha addotto come argomentazione anche il fatto che la Regione gli stava imponendo l'attivazione della coltivazione del giacimento in assenza dello stabilimento, irrealizzabile sul sito previsto perché avente destinazione agricola, e senza ottenere l'indicazione di un sito alternativo da parte del Comune di Canistro.

La Norda ha dunque avanzato domanda di risarcimento del danno, valutabile nell'ordine dei milioni di euro. Anche in questo caso è arrivata la contromossa della Santa Croce, che ha impugnato la decisione della Regione Abruzzo di concedere la proroga. Per il semplice fatto che l'aggiudicazione alla Norda era già bella che scaduta, il 22 maggio del 2017, come aveva sostenuto nel primo ricorso.

E' andata a finire che la Norda non ha fatto nessun passo indietro la Regione, che però ha concesso altre proroghe. Inutile è stato il tentativo di avviare un iter semplificato, nella primavera del 2018 una conferenza dei servizi con tutti gli enti e attori parte in causa, per raccogliere le autorizzazioni e pareri necessari a chiudere la partita. Proroga dopo proroga, con scadenze puntualmente disattese, nel settembre 2018, la Commissione Valutazione di impatto ambientale della Regione Abruzzo non ha potuto far altro che archiviare la pratica del progetto industriale della Norda.

Atto a cui ha fatto seguito l'annullamento della concessione provvisoria da parte della Regione, che poi a marzo di quest'anno ha indetto un nuovo bando. Anche in questo caso la Norda prima di andare via da Canistro, ha impugnato l'archiviazione della pratica da parte del comitato Via, e la revoca della concessione.

LA SENTENZA DEL TAR

Pochi giorni fa, districandosi in questo ginepraio, il Tar ha respinto tutti i ricorsi presentati dalla Norda e sostenuti dal Comune di Canistro. Il Tar ha comunque accolto come legittimi quelli della Santa Croce, in quanto, pur avendo perso il ricorso al Tar contro l'es interessata alla riedizione della gara.

Aggiungendo che “tale interesse sarebbe soddisfatto sia dall'accoglimento del ricorsi della Santa Croce, sia dal respingimento di quello della Norda”, che per economia processuale sono stati dunque esaminati prima. Il cuore della sentenza, non fa che ricalcare le argomentazioni dei ricorsi della Santa Croce.

Ovvero che in base alla corretta applicazione della legge vigente “sono sottoposti a Via tutte le attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera”, e appartengono a questa categoria, “la ricerca e la coltivazione anche le acque minerali e termali”.

La Regione non poteva di conseguenza non revocare la concessione, tenuto conto che l'obbligo della Via era esplicitato chiaramente nel bando. Del resto, il Tar evidenzia che la coltivazione ha ad oggetto, “l'elevazione in superficie, con opere permanenti, delle acque minerali, termali e di sorgente non affioranti, la stabile sistemazione delle superfici, la sistemazione e la manutenzione dell'area di protezione igienico-sanitaria, l'adozione delle misure di salvaguardia della portata e della qualità, l'esecuzione delle opere finalizzate all'utilizzazione delle acque, ogni altra attività necessaria alla conservazione, al miglioramento ed all'utilizzazione razionale del giacimento”.

Insomma, è evidente che occorre esaminare con attenzione gli impatti sul territorio, di un attività così invasiva, motivo per il quale esiste appunto la procedura Via. Inoltre il Tar ha respinto i ricorsi della Norda contro gli ultimatum della Regione, giudicati “arbitrari”, come quello disposto a dicembre 2017, visto che “il termine di 60 giorni a pena di decadenza per sottoporre il progetto a Via, era previsto nel provvedimento di aggiudicazione provvisoria. E non è stato mai impugnato”, dalla Norda.

Ne consegue che la Regione poteva anche in seguito porre termini ultimi per la presentazione della Via. Al netto di tutto questo la Norda non potrà richiedere risarcimenti alla Regione. “Deve di conseguenza respingersi anche della domanda di risarcimento danni della Norda S.p.a. perché, esclusa l'illegittimità degli atti impugnati, manca uno dei presupposti, l'ingiustizia del danno”, conclude il Tar.